**OGGETTO: Sulla legittimità dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici**

In merito alla legittimità del riconoscimento dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni od appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, di qualifica dirigenziale e non, si osserva quanto segue

Il quadro normativo di riferimento riposa nelle seguenti disposizioni:

* **Art. 18 del d.P.R. n. 487/1994**, che rinvia a un successivo D.P.C.M. per le determinazione dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici;
* **D.P.C.M. 23.3.1995**, che dà attuazione al d.P.R. n. 487/1994, determinando i compensi senza porre distinzioni tra personale dipendente dell’ente che indice la procedura di selezione e personale appartenente ai ruoli di altra amministrazione;
* **Art. 24, comma 3°, del D.lgs. n. 165/2001**, che, limitatamente al personale dirigente, pone il principio di omnicomprensività della retribuzione relativamente ad ogni incarico conferito in ragione del proprio ufficio o conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa;
* **Art. 35, comma 3°, del D.lgs n. 165/2001**, che dispone in merito ai requisiti di composizione delle commissioni esaminatrici;
* **Art. 3, commi 12, 13 e 14 della Legge n. 56/2019** che, da un lato, sancisce il principio per cui gli incarichi di presidente, membro e segretario di una commissione di un concorso pubblico, anche se banditi da amministrazione diversa da quella di appartenenza, *si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa*; da un altro lato rinvia ad un successivo D.P.C.M. per l’aggiornamento dei compensi; infine pone una deroga espressa all’art. 24 del D.lgs. n. 165/2001, laddove prevede che la disciplina del citato articolo non si applica ai compensi dovuti ai dirigenti componenti delle commissioni esaminatrici.

Così brevemente richiamato il quadro normativo di riferimento, occorre infine dare conto di una corrente dottrinale e giurisprudenziale che afferma l’esistenza del c.d “*principio di omnicomprensività della retribuzione*”.

La tesi in esame sostiene, con la sola esclusione degli incarichi esterni conferiti ai sensi dell’art. 53, commi 7 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001, che gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’amministrazione di appartenenza non potrebbero essere oggetto di compensi aggiuntivi poiché già coperti dalla retribuzione ordinaria del lavoratore dipendente. La tesi fonda, inoltre, su una lettura dell’art. 76 del contratto collettivo nazionale, comparto università, che sancirebbe il principio anche per i dipendenti di categoria EP (*Elevata Professionalità*, n.d.a.).

Tale lettura, sebbene confortata da alcune pronunce giurisprudenziali di merito e legittimità, non sembra aderente al dettato normativo. Una interpretazione letterale delle singole disposizioni e sistematica del complesso di leggi, decreti e regolamenti conduce alle seguenti conclusioni:

* La Legge n. 487/1994 stabilisce, perlomeno implicitamente, la retribuibilità delle commissioni esaminatrici rinviando la determinazione dei compensi ad un successivo D.P.C:M., poi adottato nel 1995;
* La Legge n. 56/2019 conferma la tesi all’art. 3, comma 13, laddove rinvia ad un successivo D.P.C.M. per l’aggiornamento dei compensi da corrispondere;
* L’art. 24 del D.lgs n. 165/2001 pone il cd. “principio di omnicomprensività” limitatamente al solo personale con qualifica dirigenziale;
* L’art. 76 del CCNL comparto università non stabilisce in alcun modo la natura omnicomprensiva della retribuzione del personale di categoria EP, ma contiene solo una elencazione di attività e incarichi che si intendono coperti dalla retribuzione ordinaria.

Tanto premesso si aderisce alle conclusioni cui è giunta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale ha ritenuto “*ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da una amministrazione diversa da quella di appartenenza, ancorché privi di qualifica dirigenziale, spetti il compenso per l’attività di presidente, componente o segretario*”. (Corte dei Conti n. 440/2019).

**Relativamente alle procedure indette dall’amministrazione di appartenenza, si ritiene che, in assenza di una espresso divieto contenuto in leggi e regolamenti, gli incarichi di presidente, componente o segretario siano retribuibili.**

S.L.